

INAIL

ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

**PASSAGGI
TRA LE AREE
E ALL'INTERNO DELLE AREE**

Materiale Didattico

DIRITTO PENALE

PROFILO Amministrativo

AVVOCATURA GENERALE

SERVIZIO FORMAZIONE

Redattore

AVV. Andrea ROSSI

SOMMARIO

SEZIONE I

ELEMENTI DI DIRITTO PENALE

- 1. Nozione di diritto penale	3
- 2. La norma penale: precetto e sanzione	3
- 3. Nozione di reato	4
- 4. L'elemento oggettivo del reato.....	4
- 4.1. La condotta	4
- 4.2. L'evento	5
- 4.3 Il nesso causale	5
- 5. Le cause oggettive di esclusione del reato.....	6
- 6. L'elemento soggettivo.....	9
- 7. Il tentativo	11
- 8. La pena	12
- 9. Le cause di esclusione della punibilità	13

SEZIONE II

I reati contro la Pubblica Amministrazione.

- 1. Nozioni introduttive	15
- 2. Definizione di pubblico ufficiale	15
- 3. Il peculato.....	16
- 4. La concussione	17
- 5. La corruzione	18
- 6. L'abuso di ufficio.....	19
- 7. Omissione o rifiuto di atti di ufficio	20

SEZIONE I

ELEMENTI DI DIRITTO PENALE

- 1. NOZIONE DI DIRITTO PENALE

Il diritto penale è l'insieme di norme giuridiche con le quali lo Stato sanziona con una pena alcune condotte umane perché ritenute lesive di principi o doveri giuridici fondamentali. Al centro dello studio del diritto penale si colloca il reato che è il fatto vietato dalla legge e, se commesso, punito con la pena.

Il diritto penale costituisce una branca del diritto pubblico e le principali norme sono contenute nel codice penale del 1930, denominato codice Rocco, nome del Ministro della Giustizia che lo propose.

Il codice penale era composto originariamente di 734 articoli, modificati nel corso del tempo per mezzo di leggi speciali. Esso è formato da tre libri: il primo tratta *dei reati in generale*, il secondo *dei delitti in particolare* e il terzo *delle contravvenzioni in particolare*.

- 2. LA NORMA PENALE: PRECETTO E SANZIONE

La norma penale fa parte del diritto penale. Essa è imperativa perché si caratterizza per l'obbligatorietà del comando rivolto alla generalità dei cittadini ed ha carattere statutale perché può essere emanata solo dallo Stato.

La norma penale generalmente si compone di due parti: il precetto e la sanzione.

Con il precetto viene individuato ciò che si deve o non si deve fare, ciò che si comanda o si vieta di fare; mentre con la sanzione lo Stato punisce colui il quale trasgredisce con il suo comportamento il precetto.

Riassumendo la norma penale, che il più delle volte assume la denominazione di reato, contiene il precetto e stabilisce la pena, detentiva o pecuniaria, che in astratto il giudice è chiamato ad

applicare qualora sia ravvisata la responsabilità di un soggetto nella causazione della fattispecie legale.

- 3. NOZIONE DI REATO

Come detto, il reato è la violazione della norma penale. In ogni reato vi è un soggetto attivo, che si identifica con l'autore della violazione, vi è un oggetto giuridico che è il bene protetto dal diritto ed infine vi può essere il soggetto passivo del reato che non è altro che la vittima del reato o persona offesa dal reato.

Ad esempio nel reato di omicidio il soggetto attivo del reato è colui che compie l'omicidio, il soggetto passivo del reato è la vittima dell'omicidio, mentre l'oggetto giuridico tutelato è la vita oppure nel reato di furto il soggetto attivo è l'autore del furto, il soggetto passivo è il derubato mentre il bene giuridico tutelato è la proprietà.

- 4. L'ELEMENTO OGGETTIVO DEL REATO

L'elemento oggettivo del reato è così composto: condotta, evento e nesso di causalità.

- 4.1. LA CONDOTTA

La condotta racchiude l'insieme di atti o omissioni con le quali il soggetto attivo del reato commette il reato.

Di norma essa si identifica con il comportamento, che abbia una rilevanza esterna, tenuto dall'autore del reato. Per il diritto penale non assumono alcun rilievo, invece, gli atti interni, come il pensiero. Nessuno può essere punito, ad esempio, anche se desidera ardentemente la morte di una persona!!

La condotta può avere due forme: l'azione o l'omissione.

Il tipo di condotta posta in essere per la consumazione del singolo reato caratterizza il reato che viene denominato commissivo quando è richiesta un'azione ovvero omissivo quando è richiesta un'omissione.

L'azione è composta da uno o più atti rivolti alla realizzazione di un determinato scopo; mentre l'omissione consiste nel non compiere un'azione che doveva essere fatta ovvero nel fare una cosa diversa da quella richiesta.

Alcuni esempi: nelle lesioni personali dolose, che è un reato commissivo, l'azione dell'autore del reato consiste nel percuotere pesantemente la propria vittima oppure nel reato di ingiuria l'azione del reo si realizza pronunciando le offese; una tipica ipotesi di condotta omissiva si realizza nel reato di omissione di soccorso allorché viene omissa di prestare l'assistenza ad un corpo umano che sembri o sia inanimato.

- 4.2. L'EVENTO

L'evento racchiude tutte le conseguenze, penalmente rilevanti, derivanti dalla condotta del reo. Esso è un avvenimento estraneo alla condotta, esterno rispetto all'autore del reato.

Ad esempio, l'evento nel reato di omicidio si identifica con la morte; nel reato di danneggiamento con la distruzione della cosa; nel reato di furto con l'appropriazione della cosa altrui.

Non tutti i reati sono forniti di evento: esistono, infatti, una serie di violazioni senza evento.

Si pensi al delitto di evasione che richiede unicamente la fuga dal carcere o l'allontanamento ingiustificato dal luogo in cui si è agli arresti domiciliari. In questo caso l'autore del reato si limita a compiere un'azione dalla quale scaturiscono conseguenze penali.

- 4.3 IL NESSO CAUSALE

L'art. 40 c.p. stabilisce che "nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, se l'evento dannoso o pericoloso, da cui dipende l'esistenza del reato, non è conseguenza della sua azione o omissione".

Tra la condotta dell'autore del reato e l'evento deve esistere un nesso causale, cioè l'evento deve essere conseguenza del comportamento del soggetto attivo del reato.

Se Tizio spara a Caio, che muore prima di essere attinto dal proiettile per cause non riconducibili al comportamento di Tizio, quest'ultimo non potrà essere ritenuto responsabile di omicidio volontario.

Pertanto l'esistenza del nesso causale presuppone due elementi: uno positivo, costituito dal comportamento dell'uomo, uno negativo, che il risultato dell'azione non sia dovuto al concorso di eventi eccezionali.

Per i reati omissivi l'art. 40 c.p. stabilisce "Non impedire un evento, che si ha l'obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo".

Pertanto nei reati omissivi, oltre al nesso causale tra il comportamento omissivo e l'evento, la responsabilità penale presuppone l'esistenza di un obbligo giuridico a fare una certa cosa o a tenere una determinata condotta.

- 5. LE CAUSE OGGETTIVE DI ESCLUSIONE DEL REATO

Le cause oggettive di esclusione del reato o, più comunemente dette, scriminanti o esimenti, escludono l'antigiuridicità penale ed in loro presenza il reato viene meno. Esse incidono sull'elemento oggettivo del reato facendo sì che una fattispecie concreta che integri un reato in realtà viene consentita dalla legge e pertanto non è punibile.

La legittima difesa ad esempio costituisce la classica ipotesi di causa oggettiva di esclusione del reato.

Il codice penale contiene cinque tipologie di scriminanti: l'adempimento del dovere, l'esercizio del diritto, il consenso dell'avente diritto, la legittima difesa e lo stato di necessità.

L'esercizio di un diritto o l'adempimento di un dovere sono disciplinati dal comma 1 dell'art. 51 c.p. che stabilisce: "l'esercizio di un diritto o l'adempimento di un dovere imposto da una norma giuridica o da un ordine legittimo della pubblica Autorità, esclude la punibilità".

Alcuni esempi: nell'ambito dell'adempimento di un dovere imposto da una norma giuridica, il soldato che uccide un nemico in guerra non può essere condannato per omicidio volontario o l'agente di polizia giudiziaria che esegue una perquisizione domiciliare debitamente autorizzata non risponde del reato di violazione di domicilio.

L'esercizio di un diritto esclude la punibilità allorquando l'ordinamento riconosce ad un diritto la prevalenza rispetto ad un altro interesse di norma contrario.

Nell'attività giornalistica, ad esempio, il diritto di cronaca che trae fondamento dalla libertà di stampa esime il giornalista dal reato di diffamazione anche se il suo articolo possa danneggiare l'altrui reputazione oppure, per difendere la proprietà il proprietario può applicare dei vetri sui muri di cinta o inserire delle punte aguzze sul cancello e non risponderà di lesioni personali se qualcuno dovesse ferirsi.

La scriminante del consenso dell'avente diritto è disciplinata dall'art. 50 c.p. che stabilisce "Non è punibile chi lede o pone in pericolo un diritto col consenso della persona che può validamente disporre".

In alcuni casi il Legislatore rinuncia alla punizione di determinati comportamenti penalmente rilevanti in quanto con il consenso dell'avente diritto viene meno l'antigiuridicità del reato.

Il consenso è valido solo per diritti di cui l'avente diritto può disporre; ciò significa che il diritto alla vita non è disponibile e la morte cagionata con il consenso del defunto rimane punibile; mentre i diritti patrimoniali sono disponibili.

Il consenso può essere prestato da chi ha la capacità d'agire e risulta essere il titolare del diritto.

La legittima difesa è disciplinata dall'art. 52 che stabilisce "non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio o altrui contro il pericolo attuale di un'offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all'offesa".

Questa scriminante presuppone, da un lato, l'esistenza di un'aggressione e, dall'altro, lato di una reazione.

L'aggressione deve riguardare un diritto, anche patrimoniale, non deve necessariamente essere violenta in quanto la legittima difesa è ammessa anche dinanzi ad un pericolo di uso di mezzi di per sé non violenti (come il gas o un narcotico), l'aggressione deve essere ingiusta, cioè in contrasto con la normativa esistente e, infine, l'aggressione deve determinare un pericolo attuale inteso come pericolo presente e non futuro.

La reazione, a sua volta, per essere legittima deve essere necessaria per salvare il diritto minacciato e deve essere proporzionata all'offesa. La scriminante ad esempio non opera quando un soggetto, in un luogo pubblico, come la strada, per difendere il proprio portafoglio uccide il ladro che non lo aveva aggredito con un'arma; quindi ci deve essere proporzione tra diritto minacciato e quello offeso.

In presenza del delitto di violazione di domicilio, però, permane il rapporto di proporzione anche se un soggetto usa un'arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo per difendere la propria o l'altrui incolumità o i beni propri o altrui, quando non vi è desistenza e vi è pericolo d'aggressione (art. 52, co. 2, introdotto dalla legge n. 59 del 2006, entrata in vigore dal 17 marzo 2006).

La scriminante si applica anche in caso il fatto sia avvenuto all'interno di ogni altro luogo ove venga esercitata un'attività commerciale, professionale o imprenditoriale (art. 52, co. 3, c.p.).

Infine l'esistenza di uno stato di necessità, disciplinato dall'art. 54 c.p., fa sì che "non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé od altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, pericolo da lui non volontariamente causato, né altrimenti evitabile, sempre che il fatto sia proporzionato al pericolo".

Non è punibile, ad esempio, l'alpinista che fa precipitare il compagno nel vuoto per evitare di precipitare entrambi.

La scriminante richiede la presenza dei seguenti requisiti: un pericolo attuale, come quello della legittima difesa, un danno grave alla persona, inteso come danno alla vita o all'integrità fisica, la situazione di pericolo non deve essere determinata volontariamente da chi agisce in stato di necessità né deve trattarsi di soggetto che abbia un particolare dovere di esporsi al pericolo (come i vigili del fuoco).

L'azione lesiva deve essere assolutamente necessaria per salvarsi e deve essere proporzionata al pericolo.

- 6. L'ELEMENTO SOGGETTIVO

L'elemento soggettivo del reato ha un'importanza pari a quella dell'elemento oggettivo; pertanto per aversi un reato è necessaria la compresenza di entrambi non essendo sufficiente il fatto nella sua materialità.

L'elemento soggettivo o psicologico riguarda l'atteggiamento della volontà del soggetto agente nel momento in cui pone in essere la condotta realizzatrice del reato.

La norma che disciplina l'elemento soggettivo è contenuta nell'art. 42 c.p. che distingue quattro diversi atteggiamenti della volontà: il dolo, la colpa, la preterintenzione e la responsabilità oggettiva.

L'art. 43 c.p. stabilisce che "il delitto è doloso o secondo l'intenzione quando l'evento dannoso o pericoloso che è il risultato dell'azione od omissione e da cui la legge fa dipendere l'esistenza del delitto, è dall'agente preveduto e voluto come conseguenza della propria azione o omissione".

Il dolo può essere diretto o intenzionale; in questo caso l'agente vuole che con la sua condotta si realizzino quei determinati risultati. Ad esempio sparo per uccidere.

Il dolo può anche essere indiretto o eventuale; in questo caso l'autore del reato si rappresenta come possibili alcuni risultati della sua condotta e accetta il rischio che si verifichino tenendo un determinato comportamento.

Pertanto, nel reato doloso non è necessario agire volendo un determinato risultato ma è sufficiente che l'autore del reato agisca anche a costo di determinare il reato.

Ad esempio, se un soggetto colloca in una zona centrale della città una bomba, che esplodendo colpisce un passante che muore, l'autore del reato risponderà di omicidio volontario anche se non voleva ammazzare nessuno, in quanto pur essendosi rappresentato l'evento ha agito ugualmente collocando la bomba.

Un'altra distinzione fondamentale è quella esistente tra dolo generico e dolo specifico. Il dolo generico consiste nella coscienza e volontà di porre in essere il fatto previsto e punito dalla norma penale. Per meglio chiarire sussiste il dolo generico quando l'autore del reato si è rappresentato ed ha accettato il fatto di reato quale conseguenza della sua condotta. Il dolo specifico, oltre alla coscienza e volontà del fatto, richiede anche di aver agito per un fine particolare che si pone al di fuori del medesimo fatto che costituisce reato. Un esempio di questa forma di dolo si trova nel reato di abuso di ufficio, dove l'autore agisce per procurare a sé o ad altri un vantaggio patrimoniale o non patrimoniale.

L'art. 43 definisce la colpa nel seguente modo "(il reato) è colposo, o contro l'intenzione, quando l'evento, anche se preveduto, non è voluto dall'agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline".

I reati colposi si caratterizzano, da una parte, per la mancanza di volontà nei confronti dell'evento e, dall'altra, per la presenza di un comportamento negligente, imprudente o imperito (colpa generica) ovvero per l'inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline (colpa specifica).

Di norma un comportamento è negligente quando risulta essere superficiale o trascurato o poco attento; si ha imperizia in presenza di una consapevole inettitudine professionale; mentre si ha imprudenza

quando il comportamento è avventato e non sono presi nella giusta considerazione gli interessi altrui.

Pertanto, la colpa si caratterizza essenzialmente per l'avvenuta inosservanza di precauzioni doverose.

Un cenno merita la fattispecie di colpa con previsione (o cosciente) che si colloca al confine con il dolo eventuale. Nella colpa con previsione l'agente si rappresenta l'evento, ma ha la certezza che non si realizzerà. Pensiamo, ad esempio, ad un pilota di Formula 1 che guida nell'abitato a folle velocità assumendosi il rischio di investire qualcuno ma con la certezza di evitare l'impatto con i pedoni confidando nelle proprie capacità. Se, a seguito di un investimento si verifica la morte di un pedone, il nostro pilota risponderà di omicidio colposo per colpa con previsione. In questi casi è previsto un aggravamento della pena edittale.

L'art. 43 prevede un ulteriore esempio di elemento soggettivo: la preterintenzione, che si colloca tra il dolo e la colpa in quanto non è secondo o contro l'intenzione, ma oltre la stessa.

Esiste una sola fattispecie di questo reato: l'omicidio preterintenzionale che si verifica quando con atti diretti a percuotere o a produrre una lesione personale si cagiona la morte dell'offeso, che in questo caso non è voluta.

Infine la responsabilità oggettiva costituisce un'eccezione al principio di colpevolezza che vige nel nostro ordinamento giuridico. In questo caso si fa luogo alla punizione sulla base del solo rapporto di causalità, a prescindere dal dolo o dalla colpa.

I reati di stampa, ad esempio rientrano in questa categoria in quanto il direttore o il redattore responsabile rispondono dei reati commessi dall'autore dell'articolo per la qualifica rivestita.

- 7. IL TENTATIVO

Il tentativo è disciplinato dall'art. 56 c.p. che stabilisce "chi compie atti idonei diretti in modo non equivoco a commettere un delitto,

risponde di delitto tentato, se l'azione non si compie o l'evento non si verifica".

Il delitto si definisce consumato quando si realizzano tutti gli elementi richiesti dalla fattispecie criminosa; mentre è tentato quando esiste l'elemento soggettivo nella forma del dolo, ma l'elemento oggettivo non si completa o perché l'evento non si realizza ovvero perché l'azione non è portata a termine. Pensiamo, ad esempio, al ladro che scoperto non porta a termine il colpo ovvero a colpo di fucile che non attinge parti vitali del corpo.

Come afferma l'art. 56 c.p., gli atti posti in essere dall'agente debbono essere idonei alla consumazione del delitto; ad esempio non risponderà di tentato omicidio colui che spara per colpire un soggetto che si trova al di là della normale gittata del fucile o chi usa zucchero al posto del veleno per uccidere un suo nemico.

Oltre ad essere idonei, gli atti devono essere anche univocamente diretti alla commissione del delitto; cioè gli atti posti in essere devono essere tali da rendere palese la volontà di commettere quel determinato reato.

Il tentativo non è ammissibile per i reati colposi in quanto il tentativo presuppone l'intenzione di realizzare il fatto contemplato dalla norma penale; non è ammissibile per le contravvenzioni in quanto l'art. 56 c.p. si riferisce solo ai delitti; non si applica ai delitti di attentato perché questi si ritengono già consumati nel momento successivo in cui si verifica il tentativo.

La pena per i delitti tentati è ridotta da un terzo a due terzi rispetto a quella prevista per i reati consumati.

- 8. LA PENA

La pena costituisce la punizione irrogata dall'Autorità giudiziaria a seguito di processo con la quale viene sanzionata la violazione del precetto penale.

La pena ha una funzione repressiva e nello stesso tempo è rivolta ad ottenere il ravvedimento del reo.

In base alla pena applicata i reati si distinguono in delitti e contravvenzioni. In particolare i delitti vengono puniti con l'ergastolo, la reclusione e la multa; le contravvenzioni con l'arresto e l'ammenda. Queste sono anche dette pene principali in quanto vengono applicate dall'Autorità giudiziaria con la sentenza. Le pene accessorie, invece, sono una conseguenza della sentenza di condanna. Ad esempio l'interdizione dai pubblici uffici o l'interdizione da una professione o un'arte.

Il nostro codice penale non prevede la pena di morte; è prevista unicamente nelle leggi militari di guerra.

L'ergastolo consiste nella privazione della libertà personale per tutta la durata della vita, mentre la reclusione comporta la limitazione della libertà personale per un lasso di tempo determinato. L'arresto si sconta in stabilimenti a ciò destinati e non può avere una durata superiore ai tre anni.

La multa e l'ammenda sono pene pecuniarie.

- 9. LE CAUSE DI ESCLUSIONE DELLA PUNIBILITÀ

Una volta irrogata la pena, questa si può estinguere in presenza delle cause di esclusione della punibilità. In particolare esistono cause estintive del reato e cause estintive della pena.

Nel primo gruppo si collocano la morte del reo, l'amnistia, la prescrizione, l'oblazione, il perdono giudiziale.

Poiché la sanzione penale è personale con la morte del reo si estingue il reato e anche la pena.

Con l'amnistia, che viene concessa per legge, lo Stato decide di non punire alcuni reati, normalmente di scarso allarme sociale, che sono stati commessi in un determinato lasso di tempo. L'amnistia si dice propria quando interviene prima del termine del processo penale; si

dice impropria quando viene dichiarata una volta intervenuta la sentenza di condanna.

Il decorso del tempo incide sull'interesse della Stato ad accertare i reati. Pertanto accade spesso che alcuni reati vengano dichiarati estinti per prescrizione perché nel termine stabilito dal Legislatore non è intervenuta una sentenza definitiva di condanna o di assoluzione.

Il termine di prescrizione viene determinato sulla base della pena edittale prevista per ciascun reato: più è elevata la pena più è lungo il termine di prescrizione.

Per le contravvenzioni è prevista una speciale causa di estinzione del reato denominata oblazione: il reo è chiamato a pagare una pena pecuniaria che estingue le contravvenzioni punite con la sola ammenda ovvero con la sanzione alternativa dell'arresto o dell'ammenda.

Infine il perdono giudiziale è disciplinato dall'art. 169 c.p. ed è ammesso solo per i minorenni. E' previsto per reati non gravi e il reo deve essere incensurato.

Nell'ambito delle cause di esclusione della pena si collocano l'indulto e la grazia.

L'indulto è concesso con legge e agisce sulla pena principale estinguendola. Come per l'amnistia anche per l'indulto si fa riferimento alle pene comminate in un determinato lasso di tempo stabilito nel provvedimento di concessione.

La grazia, a differenza dell'amnistia e dell'indulto che sono provvedimenti generali rivolti a più soggetti, costituisce un provvedimento personale che riguarda una sola persona. La facoltà di adottarla spetta al Presidente della Repubblica.

SEZIONE II

I REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.

-1. NOZIONI INTRODUTTIVE

I reati contro la Pubblica Amministrazione sono inseriti nel titolo II del libro II del codice penale. Questi reati puniscono i comportamenti dei soggetti che incidono negativamente sull'attività funzionale dello Stato. In particolare questi delitti puniscono la violazione dei principi di imparzialità e buon andamento che deve caratterizzare l'attività amministrativa dell'Amministrazione.

Il Legislatore del 1930 ha diviso questi reati in due capi: il primo riguarda i delitti dei pubblici ufficiali contro la Pubblica Amministrazione, i secondi i delitti dei privati contro la Pubblica Amministrazione.

I reati contro la pubblica amministrazione si definiscono propri perché possono essere commessi solo da persone fisiche che rivestono un particolare incarico, come quello di pubblico ufficiale.

- 2. DEFINIZIONE DI PUBBLICO UFFICIALE

Sono pubblici ufficiali "coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi, e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi" (cfr. art. 357 c.p. come riformulato dalle leggi n. 86 del 1990 e n. 181 del 1992).

Se la funzione legislativa e giudiziaria non comportano alcun dubbio interpretativo, al contrario qualche difficoltà deriva dalla nozione di pubblica funzione amministrativa.

Se consideriamo la seconda parte del primo comma esplicativa di tale concetto, la qualifica di pubblico ufficiale deve essere riconosciuta ai dirigenti, ai funzionari di concetto, mentre non vi appartengono gli

impiegati d'ordine (archivisti, segretari, dattilografi) a meno che non siano a contatto con il pubblico. Inoltre sono pubblici ufficiali coloro che sono muniti di poteri autoritari (agenti di pubblica sicurezza) e coloro che sono muniti di poteri di certificazione (i notai o gli agenti di cambio).

Tutti gli altri soggetti investiti di mansioni di interesse pubblico, la cui attività non ha i caratteri summenzionati, sono incaricati di un pubblico servizio, che sono puniti con pene edittali inferiori rispetto al pubblico ufficiale.

- 3. IL PECULATO

Il delitto di peculato è previsto dall'art. 314, co. 1, c.p. che punisce il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che si appropria di denaro o di altra cosa mobile altrui, di cui ne ha il possesso o la disponibilità per ragione del suo ufficio o servizio.

Il peculato non è altro che un'appropriazione indebita qualificata perché commessa da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio.

L'elemento oggettivo di questo reato è costituito da una condotta di appropriazione di denaro o altra cosa mobile di proprietà dello Stato o di un altro cittadino. L'autore del reato deve avere la disponibilità della cosa di cui si appropria per ragioni di ufficio o di servizio. Per quanto riguarda l'elemento soggettivo è sufficiente un dolo generico, che consiste nella coscienza e volontà di porre in essere un comportamento di appropriazione.

Questo reato è punito con la reclusione da quattro a dieci anni e comporta l'applicazione della pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici.

Il peculato d'uso è previsto dal secondo comma del medesimo articolo e punisce colui che fa un uso momentaneo della cosa, che, dopo l'uso, viene immediatamente restituita. Si deve trattare di una cosa

che nell'uso non perde consistenza o identità; perciò, ad esempio, non è ipotizzabile il peculato d'uso del denaro.

Questa fattispecie astratta è punita meno severamente: infatti la reclusione va da un minimo di sei mesi ad un massimo di tre anni.

- 4. LA CONCUSSIONE

Il reato di concussione è previsto dall'art. 317 c.p. che punisce il pubblico ufficiale che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità.

Questo delitto persegue i pubblici ufficiali che approfittando del ruolo ricoperto o dei poteri attribuiti pongono in essere un'attività di sopraffazione nei confronti di terzi estranei all'Amministrazione.

Un esempio tipico di concussione si realizza quando un pubblico ufficiale estorce del denaro ad un soggetto che ha appena contravvenzionato al fine di non procedere alla contestazione dell'addebito.

Di norma la dottrina, per distinguere la concussione dal delitto di corruzione, ha affermato che nel delitto di concussione il terzo paga per il timore rappresentato dalla pubblica autorità; in questo caso la qualità o il potere attribuito al pubblico ufficiale costringerebbe o indurrebbe il terzo al pagamento o alla promessa di pagamento; mentre nella corruzione il pubblico ufficiale ed il terzo si pongono sullo stesso piano, tanto che il Legislatore nella concussione ha previsto una punizione per il solo pubblico ufficiale, mentre nella corruzione vengono puniti entrambi.

Il delitto di concussione si consuma oltre che con la dazione, ad esempio, di una somma di denaro, anche con una promessa, purché sia seria.

Questo delitto richiede il dolo generico ed è punito con la reclusione che va da un minimo di sei anni ad un massimo di dodici anni.

- 5. LA CORRUZIONE

Il delitto di corruzione si definisce reato "bilaterale" in quanto richiede la partecipazione di due soggetti che vengono entrambi puniti. Di norma il delitto di corruzione si realizza quando un privato versa una somma ad un pubblico ufficiale per ottenere un atto d'ufficio o contrario all'ufficio. Nel primo caso la corruzione si definisce impropria, mentre nel secondo caso si definisce propria. Inoltre il codice penale prevede un'ulteriore distinzione che si basa sulla dazione del compenso: si dice corruzione antecedente quando il compenso è versato prima del compimento dell'atto, mentre si definisce corruzione susseguente quando la dazione avviene ad atto amministrativo emanato.

Nella corruzione vi è un libero accordo tra privato e pubblico ufficiale; in questo caso le parti agiscono su una posizione di parità e questa circostanza consente di distinguere questo delitto dalla concussione.

La corruzione impropria è prevista dall'art. 318 c.p. che punisce il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio (art. 320 c.p.) che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa.

La corruzione impropria è punita con la reclusione da uno a cinque anni. Al privato corruttore si applicano le medesime pene previste per il corrotto (art. 321 c.p.).

La corruzione propria è prevista dall'art. 319 c.p. che punisce il pubblico ufficiale che, "per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve per sé o per un terzo denaro o altra utilità o ne accetta la promessa".

Per questa fattispecie di reato è prevista una pena più severa: la reclusione da quattro ad otto anni.

- 6. L'ABUSO DI UFFICIO

Questa fattispecie di reato nel corso degli anni novanta è stata oggetto di importanti modifiche normative. Per maggiore chiarezza espositiva si prenderà in esame il testo tuttora vigente che risale alla legge 16 luglio 1997, n. 234 con la quale è stato sostituito il contenuto dell'art. 323 c.p. che così dispone "salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di norma di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno un carattere di rilevante gravità".

Il soggetto attivo di questo reato può essere sia il pubblico ufficiale sia l'incaricato di un pubblico servizio.

Il delitto richiede la violazione di una norma di legge o di un regolamento ovvero l'omessa astensione in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto. Ad esempio un consigliere comunale che omette di astenersi nella votazione di una delibera comunale che riguarda un suo parente. Questo delitto richiede inoltre la realizzazione di un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero un danno ingiusto altrui.

Per quanto riguarda l'elemento soggettivo il delitto di abuso di ufficio richiede sia il dolo generico, cioè la consapevolezza dell'esercizio di una pubblica funzione o servizio con la violazione di norme di legge o regolamentari o dell'omessa astensione in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto, sia il dolo specifico perché il pubblico ufficiale deve agire per procurare a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale o ad arrecare ad altri un danno ingiusto.

Questo delitto è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

- 7. OMISSIONE O RIFIUTO DI ATTI DI UFFICIO

Questa fattispecie astratta di reato è prevista dall'art. 328 c.p. che punisce il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che indebitamente rifiuta un atto del suo ufficio che per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica o di ordine pubblico o di igiene e sanità deve essere compiuto senza ritardo. E' punito inoltre chi entro trenta giorni dalla richiesta di chi vi abbia interesse non compie l'atto del suo ufficio e non risponde per esporre le ragioni del ritardo.

Questa seconda parte della norma è stata interpretata nel senso che viene punito per questa fattispecie di reato il pubblico ufficiale che non compie l'atto del suo ufficio nel termine di trenta giorni dalla richiesta e non motiva le ragioni del ritardo.

Il dolo richiesto per entrambe le fattispecie è generico; questo delitto, infine, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni nella prima e più grave ipotesi, mentre con la reclusione sino ad un anno o con la multa sino a 1032 euro nella seconda ipotesi.